

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Gestione immobili
Contenuto	Ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV n.7235 del 17/8/2022. Acquisizione ex art.42 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 8/6/2001 n.327 e determinazioni in merito.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC PATRIMONIO
Direttore della Struttura	MUTOLO SABRINA f.f.
Responsabile del procedimento	BILELLO GUIDO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
142.666,67	n. 627-2023 di tipo AUF1		2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	Provvedimento ex. Art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, a favore di Azienda USL Toscana Centro per l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dell'area individuata al Catasto Terreni del Comune di Fucecchio al Foglio 58 particelle 715 e 716

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 970 del 01.09.2022 con la quale è stato rinnovato al Dr. Lorenzo Pescini l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1481 del 16/12/2022 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica per la durata di tre anni;

Richiamata, inoltre, la Delibera del Direttore Generale n. 1200 del 15.10.2020 con la quale l’Ing. Guido Bilello è stato nominato Direttore della SOC Patrimonio;

Premesso che

- l’Ospedale San Pietro Igneo, oggi parte dell’Azienda USL Toscana Centro, succeduta *ex lege* ai precedenti Azienda USL n. 11 Empoli, USL Zona 17 Valdarno Inferiore ed inizialmente all’Ente Ospedaliero autonomo avente il medesimo nome, è una struttura fondata nel 1834 che ha sede, fin dall’epoca della sua istituzione, nell’attuale collocazione nel Comune di Fucecchio, al Catasto Fabbricati fg mappa 58, particelle 170, 177 e 179, adiacenti alle attuali particelle 715 e 716;
- a partire dal 2004 il Comune di Fucecchio ha avviato, d’accordo con la allora ASL 11 di Empoli, un progetto di riqualificazione dell’area valliva retrostante l’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio ed il centro storico, realizzando nel 2009 un parcheggio a servizio dello stesso Ospedale, insieme ad una vasca per impianti tecnici sempre a servizio dell’ospedale, nonché due ascensori (scale e percorso) che permettono l’accesso al soprastante presidio ospedaliero, opere tutte insistenti sulle particelle 715 e 716 del foglio di mappa 58 Catasto Terreni del Comune di Fucecchio;
- con nota 20/2/2006, pervenuta al Prot. Gen. Il 23/2/2006 n. 9727 il Comune di Fucecchio ha notificato all’allora USL 11 l’avvio del procedimento di apposizione di vincolo urbanistico, al fine di adottare una variante al Piano per il Centro Storico ed ha trasmesso il piano particellare di esproprio chiedendo la conferma della corretta intestazione ovvero di comunicare entro trenta giorni eventuali altri nuovi proprietari ;
- dall’esame della nota risultavano le particelle correttamente intestate e di proprietà della Azienda USL 11 che con nota 24/3/2006 prot. 15012 ne confermava il regolare trasferimento e segnalava inoltre che *“il piano d’esproprio prevede l’acquisizione di porzioni di immobili e strutture tecniche di supporto, strettamente connesse alla funzionalità dell’esistente presidio ospedaliero: - edificio ex lavanderia; - cabina elettrica ENEL e dell’A.USL 11 poste sul retro dalla ex lavanderia; - n. 2 serbatoi in acciaio Per deposito acqua; - n. 2 gruppi elettrogeni posti sulla piazzola antistante la ex lavanderia; - n. 1 compressore.....; - n. 1 gruppo frigo.....; - n. 2 box per materiale di rifiuto posti sulla piazzola antistante la ex lavanderia;”*
- dallo stesso esame del piano particellare risultavano intestate al sig. S.G.L. e R. L. oltre ad altre particelle anche le particelle **n.715 e n.716** sulle quali insistevano i fabbricati e/o attività connesse all’attività ospedaliera così come precisato dalla ex Azienda USL 11 nella nota prot. 15012 del 24/3/2006;

- per maggiore chiarezza nel piano particellare del Comune le particelle sono così riportate:
 - foglio 58 particella 206 (+715) per 2.490 mq
 - foglio 58 particella 208 (+716) per 2.880 mq
 - foglio 58 particella 309 per 400 mq.

- con nota prot. 14741/2008 del 10/5/2008 i sigg.ri S. e R. si sono dichiarati disponibili a cedere al Comune in cambio di un altro terreno di proprietà comunale in località S. Pierino via di Cavasonno l'area di loro proprietà interessata dalla realizzazione del parcheggio pubblico ed il collegamento con il centro storico;

- con delibera di Consiglio del Comune di Fucecchio n.32 del 29/5/2008 è stato accettato di acquistare le particelle intestate ai Sigg.ri S. e R. in cambio di un altro terreno di proprietà comunale così come proposto;

- con determinazione del Comune di Fucecchio n. 726 del 13/10/2008 è stata perfezionata la permuta e in data 14/11/2008 è stato sottoscritto il rogito dal quale risulta che il Comune di Fucecchio ha acquistato dai Sigg.ri S. e R., le seguenti particelle:
 - foglio 58 particella 206 (divenuta 981 per un frazionamento del 2008 di 20 mq. rimasto in proprietà ai Signori S.) per 2.140 mq invece di 2.490; infatti la particella 715 è pari a 330 mq. + 20 mq;
 - foglio 58 particella 208 per 2.600 mq invece di 2.880 mq, infatti la particella 716 è pari a 280 mq.
 - foglio 58 particella 309 (divenuta 984 per lo scorporo del giardino) per 185 mq.;

- dal rogito, quindi, risultavano escluse le particelle 715 e 716 nonostante fossero contenute anch'esse nel Piano particellare.

Preso atto che

- In data 13.11.2017 (prot. n. 153582) il Sig. S.G.L. ha trasmesso una comunicazione all'Azienda UsL Toscana Centro con la quale ha chiesto di definire i contenuti per la compravendita o, in alternativa, la demolizione di quanto realizzato su terreno di sua proprietà;

- in seguito all'emergere della problematica relativa alle particelle n.715 e 716 risultanti ancora di proprietà privata, in quanto non espropriate a suo tempo dal Comune di Fucecchio nell'ambito del piano particellare elaborato per la costruzione del parcheggio, i competenti uffici dell'Azienda USL Toscana Centro provvedevano ad avviare un'istruttoria interna per ricostruire le vicende giuridiche delle particelle controverse, rilevando che le stesse risultavano acquistate per atto di compravendita risalente all'anno 1974, sottoscritto dall'allora Ente Ospedaliero con il precedente proprietario Sig. S.V., il quale aveva agito anche in nome e per conto della moglie comproprietaria del terreno;

- l'Ente Ospedaliero ed il Sig. S.V. non avevano però concluso le necessarie formalità della compravendita ed il contratto – pur sottoscritto e pagato come da dichiarazione che si legge in calce allo stesso – non era stato rogato dal notaio e quindi trascritto;

- Si avviavano pertanto vari incontri con il sig. G. L. S., attuale proprietario, e le figlie M. e P., succedute alla madre, Sig.ra R., deceduta nel 2019, nel vano tentativo di individuare una composizione bonaria, mai raggiunta;

- con comunicazione datata 31.05.2021, successivamente inviata, i Sigg.ri S., per il tramite del proprio legale, contestavano per la prima volta all'Azienda l'illegittima occupazione dei terreni, chiedendone entro 15 gg. la restituzione;

- Detta intimazione era riscontrata dall'Azienda con nota n. prot. 45353 del 17.06.2021, nella quale si contestava l'asserita illegittima occupazione dei terreni, rivendicandone l'acquisto a titolo di trasferimento sia inter vivos che a titolo originario;

- i signori S. adivano il giudice amministrativo, (TAR Toscana, - I Sez. - RG 974/2021) per l'accertamento dell'illegittima occupazione da parte della Azienda USL Toscana Centro dei terreni nel Comune di Fucecchio asseritamente di loro proprietà, catastalmente identificati al foglio 58, partt. 715 e 716 e per la condanna della stessa Azienda alla restituzione degli stessi, previa riduzione in pristino, ovvero alla loro acquisizione nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento.
- L'Azienda USL Toscana Centro si costituiva in giudizio contestando le pretese di controparte ed eccependo l'intervenuto acquisto iure privatorum del terreno mediante l'acquisto a titolo derivativo delle particelle 715 e 716 o, in subordine, l'acquisto per usucapione delle stesse, già eccepito in via stragiudiziale;
- Con sentenza n. 1374/2021 pubblicata in data 25.10.2021 il TAR Toscana respingeva il ricorso dei signori S., accertando incidentalmente l' *"intervenuta usucapione del terreno da parte della p.a"* e rilevando che *"il contratto stipulato nel 1974 fra il Sig. V. S. e l'Ospedale S. Pietro Igneo (a cui sono succedute le amministrazioni resistenti) fu qualificato dalle parti come vendita con effetti immediatamente traslativi e le medesime parti stabilirono che tutti i suoi effetti decorressero immediatamente essendo rinviata ad un momento successivo solo la riproduzione notarile del contratto"*; che *"non potessero essere applicati i principi sanciti dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2 del 2016 con riguardo alla decorrenza dell'usucapione presupponendo gli stessi una apprensione arbitraria o illegittima dell'area da parte della p.a. che nella specie non vi è stata essendo il possesso transitato in forza di contratto"* ed affermando, altresì, l'irrilevanza della circostanza eccepita dai ricorrenti che le aree fossero state trasformate solo nel 2009, in quanto *"il possesso, infatti, non richiede necessariamente la manipolazione del fondo perché una volta acquisito può essere conservato anche solo animo essendo sufficiente la semplice possibilità di utilizzare il bene"*;
- La sentenza del TAR Toscana, impugnata dai signori S., è stata riformata dal Consiglio di Stato con decisione n. 7235/2022, con la quale il Collegio *"condanna l'Azienda USL Toscana Centro a restituire agli appellanti i terreni di cui al foglio 58, partt. 715 e 716 e a corrispondere il risarcimento per l'illegittima occupazione a far data dal 1 gennaio 2010"*;
- Con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto *"per quanto attiene alla stima del bene, la perizia di stima effettuata dal tecnico di fiducia degli appellanti e depositata in atti, appare condivisibile, perché ragionevole e motivata"*;
- La richiamata perizia stima il valore del terreno *de quo* in € 80.000;
- nel frattempo Azienda USL TC avviava dinanzi al Giudice Civile giudizio per il riconoscimento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del terreno oggetto del contenzioso (Tribunale di Firenze, R.G. n. 1622/2023, iscritto a ruolo in data 7/2/2023), previo avvio del procedimento di mediazione civile obbligatorio previsto per legge, concluso senza esito;

Dato atto che:

- i signori S., nonostante gli ulteriori tentativi di trovare un accordo avviati da AUSL TC, introducevano giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato (RG n. 362/2023), che si concludeva con sentenza n. 5056 del 2/3/2023, la quale, accogliendo parzialmente le ragioni dei ricorrenti, tra l'altro stabiliva:

"Va altresì evidenziato che la sentenza ottemperanda non ha esplicitamente escluso la possibilità, per l'Amministrazione, di adottare un provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001. In questo caso, una eventuale pronuncia del giudice ordinario, favorevole all'Amministrazione, comporterebbe che il provvedimento di acquisizione risulterebbe nullo per mancanza dell'oggetto e rimarrebbe pertanto solo la necessità di regolare le poste risarcitorie, in rapporto alla data rispetto alla quale fosse accertato l'intervenuto acquisto della proprietà, a titolo originario, in capo all'Amministrazione";

Valutato impercorribile la soluzione di restituire i terreni nello stato di fatto e di diritto precedente all'occupazione anche alla luce del fatto che i manufatti e i fabbricati che insistono parzialmente sulle particelle sono stati costruiti dal Comune di Fucecchio e la loro demolizione pregiudicherebbe il collegamento con il presidio ospedaliero oltre che ad essere oltremodo onerosa;

Accertato che l'unico sistema per regolarizzare l'acquisizione al patrimonio aziendale in assenza del valido provvedimento ablatorio allo stato attuale, nelle more di definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Firenze avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione a favore della Azienda Usl T.C. sulle particelle in questione, risulta essere l'utilizzo delle procedure di cui all'art. 42 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 8/6/2001 n.327 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di-espropriazione per pubblica utilità*" che consente all'autorità che utilizza un bene mobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, di disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario venga riconosciuto un indennizzo calcolato secondo le indicazioni del medesimo articolo;

Considerato che risulta attuale ed eccezionale l'interesse pubblico che giustifica l'emissione del provvedimento di acquisizione come allegato sub "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo del bene ed il mantenimento della presente situazione e che quindi non ci sono ragionevoli alternative alla sua adozione;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 7 e ss. L. 241/1990, con nota prot.47297 del 19/7/2023 è stato comunicato ai Sig.ri S., al Comune di Fucecchio e alla Prefettura di Firenze (organo indicato dal Consiglio di Stato quale commissario ad acta in caso di inottemperanza), l'avvio del procedimento di cui all'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, nonché comunicato la cifra che sarà corrisposta e pari a 142.666,67 euro;

- che i Sigg. S. per il tramite del loro Legale, con Pec del 27/7/2023 hanno fatto pervenire osservazioni circa il calcolo dell'indennizzo da illegittima occupazione, rideterminandolo secondo i seguenti criteri:

- 1) rivalutazione annuale dell'indennizzo spettante ai proprietari sulla base degli indici ISTAT a partire dall'anno 2010;
 - 2) calcolo dell'interesse di mora, sull'importo così rivalutato annualmente, nella misura del tasso di interesse legale a partire dall'anno 2010;
- richiedendo in questo modo un ulteriore esborso non previsto da parte dell'AUSL TC per rivalutazione delle somme conteggiate a titolo di interesse del 5% annuo sul valore venale del bene previsto dall'art. 42 bis comma 3, DPR 327/2001;

Ritenuto che le osservazioni e i conteggi proposti dai Sig.ri S. non possano essere accolti poiché non trovano fondamento in alcuna previsione di legge, dato atto che la norma sopra richiamata non prevede altro indennizzo oltre quello esplicitamente indicato;

Ritenuto altresì che la giurisprudenza evocata dal legale di controparte applica una normativa ormai superata, poiché precedente all'entrata in vigore del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., e pertanto non può dirsi indicativa di criteri attualmente applicabili;

Dato atto che la giurisprudenza più recente non prevede le voci di risarcimento richiamate dai Sig.ri S., riportandosi invece esclusivamente alle previsioni di cui alla normativa citata, ovvero il 5% annuo del valore di stima del bene, stante la natura intrinsecamente indennitaria e non risarcitoria dell'istituto dell'acquisizione in parola(Cass. SSUU 20691/2021);

Dato atto ancora che

- con il presente atto viene dunque determinato l'indennizzo da corrispondersi ai sigg.ri G. L., M. e P. S. di cui all'art. 42 bis comma 1 del predetto DPR 327/2001 pari complessivamente a € 142.666,67, di cui € 80.000 corrispondenti al valore venale del bene per come stimato dalla perizia depositata dai Sig.ri S. nel giudizio R.G. Consiglio di Stato n. 639/2022, € 54.666,67, pari al 5% annuo del valore venale del bene, a titolo risarcitorio per l'occupazione dal 01/01/2010 al 31/08/2023, € 8.000, determinati forfetariamente nel 10% del valore venale del bene, a titolo di danno non patrimoniale;
- che la suddetta spesa trova corretta imputazione al Bilancio di Previsione 2023 con autorizzazione 627-2023 di tipo AUFU e che le spese legali, riconosciute come da sentenza, saranno liquidate con successivo provvedimento da parte della SOC Affari Legali;
- che il presente atto dovrà essere notificato ai sigg.ri G.L.S., M.S. e P.S. e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 42 bis ed è soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura di questa Azienda ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 327/2001, fatti comunque salvi gli esiti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Firenze R.G. n. 1622/2023;
- che, ai sensi dell'art. 3 co. IV L. 241/1990, dovrà essere comunicato ai Sig.ri S. che avverso il provvedimento ex art.42 bis del D.P.R. 327/2001 è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, salvo quanto previsto dall'art. 133 D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);
- che ai sensi dell'art. 42 bis comma 7 il presente atto deve essere trasmesso in copia integrale alla Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione;

Rilevato, infine che, in base alla sentenza del Giudice dell'Ottemperanza un favorevole futuro pronunciamento del giudice ordinario nei confronti della Azienda USL in ordine all'intervenuta usucapione, di cui in narrativa, comporterebbe la caducazione del provvedimento di acquisizione, il quale risulterebbe nullo per mancanza dell'oggetto e rimarrebbe pertanto solo la necessità di regolare le poste risarcitorie, in rapporto alla data rispetto alla quale fosse accertato l'intervenuto acquisto della proprietà, a titolo originario, in capo all'Amministrazione, con la restituzione delle somme qui liquidate da parte degli attuali beneficiari;

Rilevato inoltre

- che al momento della realizzazione dei lavori ed opere pubbliche per la costruzione del parcheggio e delle torri – ascensore da parte del Comune di Fucecchio, quest'ultimo non ha dato seguito a regolare espropriazione di tutte le particelle interessate, come invece era da ritenersi necessario;

- che ancora in data 17/12/2020 con nota prot. 102253 e quindi prima dell'insorgere del contenzioso (31/5/2021), l'Azienda ha reso edotto il Comune di Fucecchio sugli accadimenti in corso ed ha espressamente chiesto di valutare l'opportunità di intraprendere una procedura espropriativa e che il Comune nulla ha fatto sapere in proposito;

- che pertanto l'Azienda provvederà ad avviare le necessarie procedure di rivalsa nei confronti del Comune di Fucecchio, mediante le quali chiederà di essere tenuta indenne dalle conseguenze giuridiche ed economiche derivanti dal mancato esproprio delle particelle contese seppure contenute nel piano di esproprio a suo tempo predisposto e nonostante le richieste dell'Amministrazione Sanitaria in tal senso;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di dare esecuzione a quanto qui disposto per ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV n.7235 del 17/8/2022 entro il termine del 22 agosto p.v.;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Patrimonio, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura di sé medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Ing. Sergio Lami, Direttore del Dipartimento Area Tecnica, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Patrimonio, Ing. Guido Bilello, ora in ferie, sostituito dall'Ing. Mutolo Sabrina come da comunicazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica depositata agli atti d'ufficio;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) Di acquisire al patrimonio indisponibile della Azienda USL Toscana Centro l'intera piena proprietà dell'area individuata al Catasto Terreni del Comune di Fucecchio al Foglio 58 particelle 715 e 716 comprensiva delle opere ad esse incorporate e catastalmente intestate a G. L., M. e P. S., al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV n.7235 del 17/8/2022, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, secondo quanto previsto dal provvedimento allegato sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di liquidare l'indennizzo di cui all'art.42 bis comma 1 del predetto DPR 327/2001 pari a 142.666,67 euro ai sigg.ri G. L., M. e P. S. dando atto che ne verrà disposto il pagamento entro trenta giorni;
- 3) Di dare atto:
 - che la suddetta spesa trova corretta imputazione al Bilancio di Previsione 2023 con autorizzazione n. 627-2023 di tipo AUF1 e che le spese legali, riconosciute come da sentenza, saranno liquidate con successivo provvedimento da parte della SOC Affari Legali;
 - che il provvedimento espropriativo allegato sub "A" dovrà essere notificato ai sigg.ri G. L., M.S. e P. S. e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 del predetto art.42 bis ed è soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura di questa Azienda ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 327/2001;
 - che ai sensi dell'art. 42 bis comma 7 il presente atto e l'unito provvedimento espropriativo devono essere trasmessi in copia integrale alla Corte dei Conti entro trenta giorni;
- 4) di rilevare che, in base alla sentenza del Giudice dell'Ottemperanza un favorevole futuro pronunciamento del giudice ordinario nei confronti della Azienda USL in ordine all'intervenuta usucapione del terreno controverso comporterà l'immediata caducazione del provvedimento di acquisizione, il quale risulterà nullo per mancanza dell'oggetto e rimarrà pertanto solo la necessità di regolare le poste risarcitorie, in rapporto alla data rispetto alla quale fosse accertato l'intervenuto acquisto della proprietà, a titolo originario, in capo all'Amministrazione, con la restituzione parziale o totale delle somme qui liquidate e di operare, pertanto, espressa riserva di adottare tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al verificarsi di tale ipotesi;
- 5) di riservarsi ogni futura azione di rivalsa nei confronti del Comune di Fucecchio per i fatti qui descritti;
- 6) di delegare il Direttore della SOC Patrimonio, al compimento di ogni atto ulteriore e necessario di natura esecutiva della presente deliberazione;

- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. stante l'urgenza di dare esecuzione a quanto qui disposto per ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV n.7235 del 17/8/2022 entro il termine del 22 agosto p.v.;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione non viene pubblicata integralmente poiché i dati ivi contenuti sono soggetti a riservatezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 10) di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)